



Il Ministro dell'Interno

n. 557/PAS/10971.10089.D(1)Reg

- VISTO** il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;
- VISTI** in particolare, l'art. 136 del predetto Testo unico, nella parte in cui prevede che "la licenza è riusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare" e l'art. 257, comma 2, del predetto Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che la domanda per ottenere la licenza di cui all'art. 134 del medesimo Testo unico "è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore";
- CONSIDERATO** che l'art. 257, comma 4, del richiamato Regolamento di esecuzione demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno l'individuazione delle caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi;
- RITENUTO** che detto decreto ha un contenuto non solo tecnico ma regolamentare, di secondo livello rispetto al Regolamento di esecuzione già richiamato;
- SENTITA** la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'art. 134 del testo unico ed acquisito il parere favorevole espresso dalla stessa nella seduta del 14 aprile 2010;
- SENTITO** l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio parere con s.n. del 24 giugno 2010;
- VISTO** l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato n. 4251/2010, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nell'adunanza del 25 ottobre 2010;



Il Ministro dell'Interno

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 557/PAS.22731.10089.D(1)REG, del 25.11.2010;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

“Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”.

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione:

- a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli Allegati A, C ed E del presente decreto;
- b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all'art.257, comma 3, individuati nell'Allegato D del presente decreto;
- c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell'Allegato B del presente decreto;
- d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell'Allegato A del presente decreto;
- e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli Allegati G e H del presente decreto.

ART. 2

Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata



Il Ministro dell'Interno

1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo e tecnico-operativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza privata, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:

a) Classi funzionali:

classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;

classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza. Gestione degli interventi su allarme;

classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;

classe D: servizi di trasporto e scorta valori, incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;

classe E: servizi di custodia e deposito valori.

b) Livelli dimensionali:

livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25;

livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50;

livello 3: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100;

livello 4: servizi che comportano un impiego di guardie giurate superiore a 100.

c) Ambiti territoriali (individuati con riferimento alla tabelle ISTAT sulla popolazione residente):



Il Ministro dell'Interno

Ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti;

Ambito 2: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

Ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini coincidenti almeno con l'intero territorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti;

Ambito 4: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti;

Ambito 5: Istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.

3. Per gli istituti che intendono operare nell'ambito di più classi funzionali di attività di cui al comma 1, si applicano le caratteristiche minime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà essere graduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell'ambito territoriale.

ART. 3

Requisiti e qualità dei servizi

1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, in relazione alla loro tipologia, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali di cui all'art. 2, sono riportati nell'Allegato D del presente decreto, di cui è parte integrante.
2. Ai fini della definizione delle classi funzionali, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate:

- a) **vigilanza ispettiva:** è il servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;



Il Ministro dell'Interno

- b) **vigilanza fissa:** è il servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
- c) **vigilanza antirapina:** è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio;
- d) **vigilanza antitaccheggio:** è il servizio svolto presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi magazzini e simili, finalizzato alla prevenzione del reato di danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;
- e) **telesorveglianza:** è il servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'esclusivo allertamento del proprietario del bene stesso.
- f) **televigilanza:** è il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati;
- g) **intervento sugli allarmi:** è un servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;
- h) **scorta valori:** è il servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
- i) **trasporto valori:** è il servizio di trasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli dell'istituto di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al presente regolamento;
- j) **deposito e custodia valori:** è il servizio di deposito e custodia di beni, connessa o meno alla lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili.

3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da



Il Ministro dell'Interno

istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.

ART. 4

Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali

1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli Allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:

- a) investigatore privato titolare di istituto;
- b) informatore commerciale titolare di istituto;
- c) investigatore autorizzato dipendente;
- d) informatore autorizzato dipendente.

3. Sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attività, autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all'art. 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'art. 257 ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

ART. 5

Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale

1. Ai fini della definizione delle tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di polizia ed alla magistratura inquirente:

a) Investigazione privata:

a.I): **attività di indagine in ambito privato**, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che



Il Ministro dell'Interno

possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

a.II): **attività di indagine in ambito aziendale**, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti,.

a.III): **attività d'indagine in ambito commerciale**, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;

a.IV): **attività di indagine in ambito assicurativo**, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;

a.V): **attività d'indagine difensiva**, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'art.222 delle norme di coordinamento del Codice di procedura penale e dall'art. 327 bis del medesimo Codice;

a.VI): **attività** previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I, a.II, a.III e a.IV i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'art.259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

b) Informazioni commerciali:

b.I): **attività**, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi



Il Ministro dell'Interno

committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'art.259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.

ART. 6

Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate

1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate individuati con il D.M. di cui all'art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con il titolare della licenza prevista dagli artt.133 o 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ART. 7

Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali

1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'Interno, acquisito il parere della Commissione Consultiva Centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l'Ente nazionale di unificazione.

ART. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.



Il Ministro dell'Interno

2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all'art.3, comma 2, lett.j, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.
3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive.
4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.
5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.

Roma, - 1 DIC. 2010,

IL MINISTRO
Maroni
(Maroni)

Mar



Ministero dell'Interno

ALLEGATO D

REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI (Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione)

Sezione I[^]

1. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE

1a. ADEMPIMENTI GENERALI:

Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'istitutore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve:

- a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;
- b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell'espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
- c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l'istituto è autorizzato e previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d'ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;
- d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e necessari all'efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difforni dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d'ingresso e dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell'istituto, anche su supporto informatico;



Ministero dell'Interno

e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico- professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;

f) impiegare, nell'esecuzione di scorte e trasporto valori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della provincia in cui l'istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;

g) osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;

i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione previste dall'art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere data comunicazione al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai Questori interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;

l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all'art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso e per l'aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché sulla consistenza dell'organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché dell'elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:

- le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno;
- eventuali variazioni della composizione societaria;
- l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché



Ministero dell'Interno

della certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all'art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l'adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

- le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi;
- le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate.

m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;

n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell'istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, consentendone la consultazione e l'acquisizione di copie.

o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del Regolamento di servizio redatto dall'istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale d'intesa con i Questori competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato.

1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate

Le guardie giurate:

a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;

b) prima dell'inizio del servizio devono:

- essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall'istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;

-assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.

- In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:

1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio;
2. l'efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;
3. l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc....) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.

Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla C.O.



Ministero dell'Interno

c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.;

d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;

e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino.

1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate.

Il titolare dell'Istituto di vigilanza, a seguito dell'esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica nei limiti ed in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, il possesso dei requisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del Prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di esecuzione.

L'impiego in servizio potrà essere disposto solo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico-pratico formativo, organizzato dall'istituto di vigilanza interessato, fatte salve le guardie assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione.

1.d: Orario di lavoro

L'orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.L. e dalla contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che approva il Regolamento di servizio è trasmessa copia della certificazione liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall'ente bilaterale previsto dal C.C.N.L., attestante l'integrale e corretta applicazione del C.C.N.L.

1.e: Formazione delle guardie particolari giurate

Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, l'Istituto di Vigilanza cura la preparazione teorica e l'addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.

I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) conoscenza delle norme che regolano l'attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro;

b) conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l'esecuzione dei servizi;



Ministero dell'Interno

c) conoscenza dell'organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione delle varie tipologie dei servizi;

d) frequenza al tiro a segno che consenta il rilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile e l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi;

e) addestramento all'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata quale dotazione ;

f) conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;

g) regolamento di attuazione e decreti collegati nonché prescrizioni emanate dall'Autorità di P.S.;

h) nozioni di diritto e procedura penale con approfondimento degli aspetti normativi relativi all'uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi;

i) nozioni di diritto costituzionale;

j) contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;

l) aspetti etico professionali;

m) nella formazione delle guardie giurate destinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall'analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.

Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente.

Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ove l'istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà contenere l'elenco dei partecipanti, nonché l'indicazione del luogo e degli orari di svolgimento delle lezioni.

E' fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, e che non abbiano frequentato il corso teorico-pratico con profitto fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione.

Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana, nell'espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbiano maturato specifica esperienza negli specifici servizi. Per particolari tipologie di servizio, quali ad es. trasporto e scorta valori, o servizi previsti da disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l'avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata.

Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali in materia di apprendistato.



Ministero dell'Interno

1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate.

Fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno riguardante l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione previsto dall'art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, il titolare dell'Istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale un documento informativo di aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipendenti; organizza inoltre i corsi necessari all'aggiornamento del personale nel caso in cui vengano introdotte e utilizzate strumentazioni innovative sotto il profilo tecnologico, ovvero implementazioni e/o innovazioni della strumentazione in uso, finalizzati al miglioramento dell'efficacia dei servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza delle guardie giurate nello svolgimento degli stessi servizi o innovazioni normative e legislative per l'attività degli Istituti e delle guardie di particolare importanza. Restano salve le attività di esercitazione connesse al rinnovo del porto d'arma.

Il documento informativo di aggiornamento professionale avrà ad oggetto le stesse materie indicate al precedente punto 1.e), curando in particolare l'approfondimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico.

1.g: Esercitazioni di tiro.

1. Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni di tiro, con frequenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma e il titolare dell'istituto o un suo delegato provvederà ad accertare l'effettuazione delle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.
2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare il numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi.
3. Resta fermo che il numero di cartucce ulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all'abilità dimostrata nell'uso e maneggio delle armi.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'Istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.

Sezione II[^]

2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI

2.a: Disposizioni ed ordini di servizio.

Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in sua vece l'istitutore, il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare.



Ministero dell'Interno

Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate interessate prima dell'inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l'indicazione dell'orario e della tipologia del servizio stesso.

L' "ordine di servizio" giornaliero è custodito agli atti dell'Istituto, anche su supporto informatico non modificabile, per almeno due anni e deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Le guardie giurate indossano nell'espletamento del servizio, di norma, la divisa approvata dal Prefetto della Provincia in cui l'istituto ha sede principale ovvero, in casi particolari o per specifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa autorizzazione del Questore territorialmente competente, il distintivo, anche esso approvato dal Prefetto, che deve essere esposto in modo ben visibile.

Il titolare dell'istituto, le guardie giurate ed il personale comunque dipendente dall'Istituto e chiunque altro venga a conoscenza degli "ordini di servizio interni" sono tenuti al segreto d'ufficio e ad usare ogni misura o cautela idonea a garantire la riservatezza.

2.b: Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate.

Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinché le guardie giurate per l'espletamento dei singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal Regolamento di servizio dell'Istituto, che devono essere efficienti, funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli operatori e l'efficienza dei servizi.

Ogni guardia giurata per l'espletamento dei servizi sarà dotata della divisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell'Istituto o del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

L'impiego in servizio da parte delle guardie giurate delle armi lunghe è ammesso solo in situazioni eccezionali e deve essere preventivamente autorizzato dal Questore della provincia ove l'istituto ha la sede principale sentiti i Questori interessati.

Salvo casi espressamente previsti (ad es. servizi di scorta), comunque preventivamente autorizzati dal Questore, è fatto divieto di impiegare per i servizi automezzi che non siano di proprietà o nella disponibilità dell' Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei servizi di vigilanza, sempre condotti esclusivamente da guardie giurate in uniforme e debbono essere comunque sempre dotati di collegamento radio e dei contrassegni distintivi dell' Istituto nelle caratteristiche approvate dall' Autorità competente. La livrea degli automezzi, come la denominazione dell'istituto di vigilanza, il logo e i contrassegni distintivi dello stesso nonché le uniformi del personale, non debbono recare riferimenti al termine "polizia" o "carabinieri" o altri consimili ovvero ad attività riservate agli organi di polizia.

I furgoni blindati devono essere conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n.332/1998 ed a quanto previsto dal presente Regolamento anche con riguardo alle normative che



Ministero dell'Interno

regolano la circolazione stradale, essi devono essere certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore che ne attesti la conformità.

L'istituto deve custodire la documentazione relativa a detti veicoli e al relativo equipaggiamento, provvedendo, altresì, ad annotare su apposito registro i controlli e le manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e conservata per il periodo di tenuta in esercizio del veicolo.

L'impiego delle armi lunghe nei servizi di vigilanza privata, fermo restando l'eccezionalità dello stesso e fatte salve particolari prescrizioni contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore, è di norma subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi o condizioni:

- le guardie giurate che impiegano armi lunghe devono preventivamente munirsi della relativa licenza di porto di fucile per difesa personale rilasciato dal Questore territorialmente competente;

- il fucile deve essere a canna liscia, a caricamento manuale o a funzionamento semiautomatico, con l'impiego esclusivo di munizionamento a palla unica, restando assolutamente vietato l'impiego delle munizioni spezzate;

- il porto del fucile da parte della guardia giurata è limitato al tempo e al percorso impiegato per effettuare il servizio preventivamente autorizzato;

- l'arma deve essere di proprietà della guardia giurata che la impiega e regolarmente denunciata presso l'Ufficio di polizia territorialmente competente con riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa.

- è vietato presso gli Istituti di vigilanza istituire armerie o comunque destinare locali per la custodia o il deposito armi, fatta eccezione per l'arma lunga qualora la guardia giurata non sia in condizione di custodirla adeguatamente e comunque previa specifica autorizzazione del Questore. In tal caso l'arma lunga dovrà essere custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovrà essere nella disponibilità della guardia giurata titolare dell'arma stessa.

- è fatto obbligo alle guardie giurate di comunicare per iscritto al titolare dell'Istituto il tipo, la marca e la matricola dell'arma usata in servizio, che dovrà comunque essere di tipo consentito dalla legge. L'arma lunga è iscritta nel libretto di tiro della guardia particolare giurata che ne è proprietaria e le esercitazioni al tiro presso la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, dovranno essere effettuate esclusivamente con l'arma riportata nel citato documento i cui dati identificativi sono stati preventivamente segnalati all'Istituto di vigilanza.

- è vietato il prestito, il comodato e la cessione anche temporanea a qualsiasi titolo delle armi, compreso tra guardie giurate, ad esclusione della regolare vendita della stessa a soggetto autorizzato.

2.c: Controlli - Rapporto di lavoro – Disciplina.

Il titolare dell'istituto di vigilanza o, in sua vece, l'istitutore, il direttore tecnico, ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, vigila sull'adempimento da parte delle guardie giurate nell'esecuzione dei singoli servizi delle prescrizioni generali previste da disposizioni di legge o di regolamento e su quelle particolari imposte dal Questore nel Regolamento di servizio approvato ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l 12 novembre 1936, n. 2144.



Ministero dell'Interno

Il rapporto di lavoro delle guardie giurate con l'Istituto di vigilanza privata è regolato dal complesso delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata e dagli accordi integrativi stipulati a livello territoriale ed aziendale con le OO.SS., nonché dal complesso delle disposizioni normative in materia.

I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti in essere dalla guardia giurata sono sanzionati con le procedure ed i provvedimenti contemplati dalle vigenti disposizioni e sono comunicati a cura del titolare dell'istituto al Questore territorialmente competente, unitamente alla sanzione disciplinare irrogata ed alla relativa documentazione.

Resta salva ed impregiudicata la potestà disciplinare del Questore sulle guardie giurate, ai sensi delle disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia.

2.d: La Centrale Operativa: la sede, le tecnologie impiegate e le modalità di svolgimento del servizio.

La sede della centrale operativa, le tecnologie impiegate, nonché la funzionalità dei sistemi di comunicazione sono comunicati ed approvati dal Prefetto, in relazione a quanto previsto dagli articoli 257, 257-ter e 257-sexsies del Regolamento di esecuzione.

L'attività della Centrale Operativa si svolge sotto la responsabilità del titolare dell'istituto, di regola senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 ore; è ammessa una operatività limitata allo svolgimento dei servizi dell'istituto, previa preventiva comunicazione al Questore dei turni di operatività. L'accesso alla Centrale Operativa è precluso ai soggetti non autorizzati; la struttura della Centrale deve essere tale da prevenire ed evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone non autorizzate.

Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme; in particolare deve curare il rispetto del divieto di accesso alla Centrale di persone non autorizzate e attenersi alle consegne impartite dal titolare dell'istituto, il quale è tenuto a fornire oltre ai manuali operativi per il funzionamento degli apparati tecnologici, dettagliate istruzioni finalizzate a promuovere all'occorrenza l'immediato intervento delle Forze di Polizia dello Stato, secondo quanto prescritto dal Questore o, in mancanza, previe specifiche intese con la Questura.

Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i relativi esiti dovranno essere registrati su apposito registratore di comunicazioni. Prima dell'inizio di ciascun servizio dovranno essere effettuati i controlli di funzionalità degli apparati radio ricetrasmittenti e di altri apparati in uso alle guardie giurate, I registri e gli atti relativi devono essere custoditi nei locali della sala operativa a disposizione degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza.

In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, il titolare dell'Istituto, ovvero un suo delegato, dovrà provvedere tempestivamente alla verifica delle apparecchiature utilizzate e ad assicurare il ripristino immediato delle comunicazioni, intraprendendo, contestualmente, ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.



Ministero dell'Interno

Sezione III^A

3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

3.a: Le diverse Tipologie di servizi, adempimenti generali.

Gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi:

1. vigilanza fissa;
2. vigilanza saltuaria di zona;
3. vigilanza con collegamento di sistemi di allarme e di videosorveglianza;
4. intervento su allarme;
5. vigilanza fissa antirapina;
6. vigilanza fissa mediante l'impiego di unità cinofile;
7. servizio di antitaccheggio;
8. custodia in caveau;
9. servizio di trasporto e scorta valori e servizi su apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti;
10. servizio scorta a beni trasportati con mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;
11. servizi di vigilanza e di sicurezza complementare previsti da specifiche norme di legge o di regolamento (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.).

Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate, oltre a quanto già previsto dalle precedenti Sezioni I e II devono:

- attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dall'Istituto;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale alla Centrale Operativa, intervenendo in caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria e l'altrui incolumità;
- compilare, al termine di ogni turno di servizio, un dettagliato rapporto sull'attività svolta solo se vi siano novità, fatti o situazioni degne di rilievo;
- nei servizi ad obiettivi fissi attendere il cambio prima di lasciare la postazione;
- verificare, prima di intraprendere il servizio, l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalare eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio.

3.b: Servizio di piantonamento.

3.b.1: Definizione di obiettivi sensibili e speciali esigenze di sicurezza.

Devono intendersi obiettivi sensibili e, come tali, affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

- aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);



Ministero dell'Interno

- aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;
- raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.

Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine:

- siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l'incolumità e l'operatività (ad esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
- siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS...);
- siti dove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all'identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
- siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).

Ferme restando le definizioni sopra indicate nonché le previsioni dell'art.256 bis del Regolamento d'esecuzione, è affidata alle guardie giurate la custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico.

3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna

Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad un obiettivo fisso è espletato, con riferimento alla natura dell'obiettivo da vigilare, da una o più guardie giurate armate e in uniforme, munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e, qualora l'utente non abbia disposto la dotazione di altri idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati e comunicati alla Questura territorialmente competente e per conoscenza alla Questura dove l'Istituto ha la sede principale, sono munite di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa dell'Istituto.

La guardia giurata deve essere preventivamente informata sulla natura dell'obiettivo da vigilare, sui rischi e sulle modalità di esecuzione del servizio e segnalare con tempestività eventuali situazioni anomale che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto.

L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente, efficace ed agevole per il personale dipendente.

3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona

Il servizio di ispezione esterna e/o interna diurna o notturna ad uno o più obiettivi sensibili è svolto in uniforme da una o più guardie giurate armate, con veicolo radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondità a luce bianca, fisso o calamitato, di proprietà o nella disponibilità



Ministero dell'Interno

dell'Istituto con i contrassegni distintivi ed il logo dell'istituto approvati dalle Autorità competenti, fatti salvi i servizi di vigilanza appiedata nei centri storici urbani.

Le guardie giurate devono avere preventiva conoscenza dell'ubicazione degli obiettivi loro affidati e sulle finalità del servizio di vigilanza affidata ed hanno l'obbligo di comunicare alla Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni situazione anomala riscontrata.

Il numero degli obiettivi da affidare alla vigilanza deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio, alla distanza, alla natura ed alla dislocazione degli obiettivi, alle condizioni ambientali ed alle specifiche modalità di esecuzione del servizio.

L'istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni utile accorgimento finalizzato a rendere il servizio più efficiente e agevole per il personale dipendente.

Nel caso di svolgimento del servizio da parte di una sola guardia giurata, ove si rendesse necessario l'intervento, la guardia è tenuta ad informare tempestivamente la Centrale Operativa dell'Istituto e, nel caso rilevi una effettiva situazione di pericolo, ad attendere l'arrivo di personale di supporto che l'operatore di centrale provvederà ad inviare prontamente sul posto; contestualmente, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, l'operatore di centrale provvederà ad informare la centrale operativa delle Forze di polizia impegnate nel controllo del territorio, secondo le disposizioni impartite dal Questore della provincia, sulla base di specifiche intese.

Sono vietati i servizi di vigilanza generica e controllo del territorio di competenza esclusiva delle Forze dell'ordine.

3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza

Il servizio di ricezione di allarmi alla Centrale Operativa dell'Istituto consiste nella gestione di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto. In caso di ricezione del segnale di allarme l'operatore della Centrale dell'Istituto coordinerà l'intervento in loco, ovvero provvederà ad avvisare l'utente e, se necessario, le Forze di Polizia, previa verifica dell'effettività ed attualità dell'allarme.

Il servizio di videosorveglianza consiste nell'effettuazione di ispezioni a mezzo di sistemi video installate nella proprietà del cliente collegati con la Centrale Operativa. Le ispezioni video, che debbono essere svolte solo da personale munito della qualifica di guardia giurata possono essere fissi, ovvero possono avvenire ad intervalli temporali prestabiliti o su segnalazione di allarme.

L'attività sopra indicate sono disimpegnate obbligatoriamente da guardie giurate, ferme restando le attribuzioni delle Forze dell'ordine.

3.e: Servizio di intervento su allarmi.

Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di attivazione del segnale d'allarme, la Centrale Operativa dell'Istituto provvede ad inviare, con automezzo radiocollegato di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, con i contrassegni approvati dall'Autorità competente e di apparato radio anche portatile, personale dipendente dallo stesso Istituto, affinché proceda all'ispezione sul posto. Per gli interventi notturni le autovetture devono essere munite anche di faro brandeggiante di



Ministero dell'Interno

profondità a luce bianca, fisso o calamitato. Il personale impiegato in tali servizi deve avere preventiva e piena conoscenza dell'ubicazione e dello stato degli obiettivi allarmati.

L'ispezione esterna dell'obiettivo è svolta da una o più guardie giurate in uniforme, armata, equipaggiata di giubbotto antiproiettile e di torcia. Il giubbotto antiproiettile deve essere sempre indossato prima di iniziare e durante l'ispezione, nello svolgimento della quale la guardia giurata deve adottare ogni possibile cautela finalizzata all'efficacia dell'intervento in sicurezza e provvedendo a richiedere alla Centrale Operativa dell'Istituto, ove necessario, ulteriore personale in ausilio.

L'ispezione interna, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo all'incolumità della Guardia e/o di altre persone, potrà essere eseguita da una guardia giurata.

In presenza di accertate ed effettive situazioni di pericolo, la guardia giurata intervenuta sul posto, dovrà richiedere, alla Centrale Operativa dell'Istituto, il supporto di un'altra guardia e delle Forze dell'ordine territorialmente competenti. In quest'ultimo caso, la guardia dovrà comunque, prima di effettuare l'ispezione interna, attendere l'arrivo di un'altra guardia o quello delle Forze dell'ordine.

3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina

Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od esterna all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l'entità dei valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo per possibili azioni criminose.

Fatto salvo l'obbligo di aderire ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, di cui all'art. 139 del T.U.L.P.S., le guardie giurate impiegate in servizio non possono essere distratte con ordini diversi da parte dei proprietari o dei responsabili degli obiettivi vigilati.

In relazione alla delicatezza del servizio svolto che comporta un gravoso dispendio di energie psico-fisiche, è fatto divieto di impiegare nel servizio di vigilanza fissa antirapina guardie giurate che nel corso della giornata abbiano già espletato servizi di altra natura, per un turno pari a quello previsto dalle vigenti normative e dagli accordi sindacali.

3.g: Diverse modalità di svolgimento del servizio

3.g.1: Servizio esterno

Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno alle banche, uffici postali ed altri simili obiettivi devono:

1. indossare costantemente il giubbotto antiproiettile ed essere munite di radio ricetrasmittente portatile in costante contatto radio con la Centrale Operativa dell'istituto;
2. rispettare l'orario del turno di servizio ed all'inizio di ciascun turno collegarsi con la Centrale Operativa dell'istituto onde stabilire il relativo contatto radio per le ordinarie comunicazioni;



Ministero dell'Interno

3. vigilare l'obiettivo mediante un'attenta azione di prevenzione, segnalando alla Centrale Operativa dell'Istituto ogni anomalia o elemento sospetto ed annotando qualsiasi elemento che possa ritenersi utile per le finalità di indagini delle Forze dell'ordine.

Salvo diverse disposizioni derivanti da particolari esigenze concordate dall'Istituto con l'utente, il servizio dovrà essere effettuato all'esterno dell'obiettivo in posizione tale da consentire il più ampio raggio visivo.

E' vietato svolgere il servizio esterno di vigilanza fissa antirapina all'interno di autovetture o di altri analoghi ripari ovvero dall'interno di locali pubblici o privati ubicati nelle prossimità o di fronte all'obiettivo da vigilare.

3.g.2: Servizio svolto in box blindato all'interno dell'obiettivo da vigilare

Il servizio antirapina effettuato all'interno dell'obiettivo, all'ingresso del quale è installato un sistema di difesa passiva, come il metal detector o analoghi sistemi di rilevazione, la guardia giurata prende posto all'interno di un box blindato chiuso dall'interno, con lo stesso equipaggiamento previsto per lo svolgimento del servizio esterno ed il giubbotto antiproiettile indossato, ovvero riposto all'interno del box e sistemato in modo da poter essere immediatamente indossato all'occorrenza.

La guardia giurata deve essere perfettamente a conoscenza delle procedure di funzionamento e di attivazione dei sistemi antirapina installati dall'utente, e delle modalità operative a cui lo stesso deve attenersi.

L'accesso all'interno di un'agenzia bancaria o postale, ovvero all'interno di altri luoghi aperti al pubblico in cui è svolto un servizio di vigilanza fissa antirapina da parte di guardie giurate non può essere interdetto agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di ordine anche se armati, sia che indossino la divisa o che vestano abiti civili, quando si siano fatti adeguatamente riconoscere previa esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza; in caso di dubbio potrà richiedere alla propria centrale operativa di verificare presso l'Ufficio di appartenenza l'identità.

In presenza di elementi sospetti riguardanti persone che intendano accedere nei locali dell'obiettivo vigilato o che si aggirino nei dintorni, la guardia giurata adotterà tutte le cautele del caso segnalando immediatamente il fatto alla Centrale Operativa dell'Istituto, senza allontanarsi dal Box blindato.

La guardia giurata deve prestare il servizio cui è destinato con la massima attenzione, cercando di rilevare ogni situazione che faccia presupporre l'intento da parte di terzi di commettere reati contro il patrimonio. Nel caso di accertata presenza di malviventi all'interno di una banca o di altro obiettivo, la guardia giurata deve assumere tutte le iniziative idonee a non mettere a repentaglio l'incolumità propria e delle altre persone presenti all'interno dei locali, comunicando immediatamente l'evento alla Centrale Operativa dell'Istituto.

3.g.3: Servizi svolti con l'impiego di unità cinofile



Ministero dell'Interno

Il servizio con l'impiego di unità cinofile è il servizio svolto dalla guardia giurata che svolge anche la funzione di conduttore di un cane adeguatamente addestrato per lo specifico servizio da svolgere.

La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella qualità di conduttore deve avere un buon governo e gestione del cane, dal quale non può mai separarsi, né può lasciarlo incustodito o allontanarsi anche temporaneamente lasciando il cane legato sul luogo di espletamento del servizio. Per l'impiego di unità cinofile il titolare dell'Istituto di vigilanza deve chiedere al Prefetto l'annotazione di tale modalità di svolgimento del servizio sull'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S..

In ogni caso l'impiego delle unità cinofile deve essere preceduto dalle comunicazioni alla Questura territorialmente competente, riguardanti:

- *la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le unità cinofile;
- *l'elenco delle unità cinofile nella disponibilità dell'Istituto, indicando per ciascuna le generalità complete del conduttore, nonché il numero di matricola, l'iscrizione al L.O.I., il certificato di iscrizione all'albo E.N.C.I. e gli elementi relativi al tatuaggio del cane, ovvero ai riferimenti relativi al MICROCHIP;
- *la documentazione attestante per ciascun cane impiegato la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- *la documentazione attestante l'espletamento di tutti i test sanitari e di tutte le necessarie vaccinazioni del cane. I certificati prescritti devono recare il timbro e la firma di un medico veterinario iscritto all'Albo;
- *la documentazione attestante la qualità ed il livello di addestramento di ogni unità cinofila, nonché la sede della struttura che ha provveduto a tale addestramento;
- *i dati identificativi degli automezzi adibiti al trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati con gli appositi dispositivi di alloggio conformi alla normativa vigente e rispondenti alla normativa sulla circolazione stradale.

Durante il servizio i cani sono condotti "*al passo*" e comunque tenuti al guinzaglio.

Il titolare dell'Istituto deve adempiere tutti gli obblighi igienico-sanitari relativi all'impiego dei cani ed in particolare deve osservare tutte le disposizioni di natura legislativa e regolamentari vigenti in materia.

La sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli adempimenti indicati nei punti precedenti, non consente l'impiego delle unità cinofile.

Resta comunque in facoltà del Prefetto revocare in qualsiasi momento e per giustificato motivo l'autorizzazione ad impiegare unità cinofile ed è in facoltà del Questore territorialmente competente imporre nel Regolamento di servizio particolari prescrizioni riguardanti impiego e l'uso delle unità cinofile.

3.h: Servizio di antitaccheggio

Il servizio di antitaccheggio si concretizza nella sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata, mediante osservazione, sia di persona che a mezzo impianti di videosorveglianza, a prevenire il furto e/o il danneggiamento dei beni stessi.



Ministero dell'Interno

Il servizio va espletato di norma in uniforme e con l'arma. In casi particolari o per specifici servizi, su richiesta dell'utente, il servizio può essere espletato in borghese e con il distintivo esposto, con l'arma dissimulata, ovvero in forma disarmata, previa autorizzazione del Questore.

3.i: Servizi all'interno di caveau di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto.

Il caveau destinato al deposito dei valori affidati in custodia all'Istituto, deve essere munito dei mezzi di difesa attiva e passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria.

Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al caveau svolgono il servizio in divisa, armati e sono equipaggiati con Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato rice-trasmittente fisso o portatile ed altro idoneo mezzo di comunicazione con la Centrale Operativa dell'Istituto.

Le guardie giurate devono verificare all'inizio del turno l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti.

L'accesso ai locali del caveau è consentito solo alle persone autorizzate e nel rispetto delle procedure fissate e comunicate al personale dipendente dal titolare dell'Istituto, idonee a garantire la tracciabilità e la ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e di eventuali anomalie.

In caso di emergenza, il personale addetto dovrà provvedere all'immediata attivazione dei dispositivi di allarme, secondo le modalità stabilite nell'ordine di servizio, mantenendosi in contatto con la Centrale Operativa dell'Istituto ed evitando di uscire all'esterno dal Caveau.

L'impianto di registrazione del caveau ed i relativi supporti magnetici, non devono essere accessibili dalla Centrale Operativa dell'Istituto o da questa azionati.

3.i.1 Servizi di trattamento del denaro

Le attività di trattamento delle banconote, intese come attività di autenticazione delle banconote e di selezione delle stesse in base alla loro qualità, sono esercitate secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità con quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e dalla legislazione nazionale. Restano ferme le competenze del Ministero dell'Economia e Finanze in materia di monete metalliche in euro.

3.i: Il Trasporto valori

3.i.1 Disposizioni generali

Consiste nel trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto, equipaggiati secondo quanto previsto dal presente Regolamento, osservando le prescrizioni ivi imposte, nonché quelle contenute nel Regolamento di servizio approvato dal Questore.

L'Istituto curerà in particolare:

- l'idoneità e la funzionalità dell'equipaggiamento (giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di radiolocalizzazione, ecc.);
- l'adeguatezza dell'armamento;
- l'efficienza dei mezzi di trasporto prescritti;



Ministero dell'Interno

- l'efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e di sicurezza;
- le misure di sicurezza e di riservatezza adottate nella definizione dei trasporti e degli itinerari e nella composizione degli equipaggi;
- la qualificazione ed affidabilità del personale impiegato sia nei servizi operativi che in quelli organizzativi;
- di osservare l'assoluto rispetto dei limiti orari e delle alternanze con periodi di riposo previsti per l'impiego delle guardie giurate in tali servizi;
- di registrare le operazioni relative ai servizi in apposito registro;
- ad effettuare le prescritte comunicazioni preventive e nel corso dello svolgimento dei servizi alla Questura e con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante la designazione di un responsabile dei servizi.

Per il trasporto del contante si applicano le prescrizioni previste nei successivi punti, mentre per il trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso dal contante, le deroghe a tali prescrizioni sono comunicate ed approvate di volta in volta dal Questore ed approvate anche per tacito assenso.

3.1.2 Disposizioni particolari per il trasporto del contante

E' fatto obbligo di impiegare guardie particolari giurate di maggiore esperienza costituendo, requisito minimo di sicurezza, per i componenti degli equipaggi un'anzianità di servizio (anche presso altri Istituti) non inferiore ad un anno, unita ad un'età anagrafica ed a qualità attitudinali compatibili con la particolare difficoltà dei servizi in questione.

Per il responsabile del servizio e per il capo scorta, è richiesta una più ampia e specifica esperienza nel settore, almeno biennale. Tutte le guardie particolari giurate devono possedere un alto livello tecnico - professionale di addestramento ed una adeguata idoneità psico-fisica, aver raggiunto un buon livello di capacità nel corretto uso delle armi in servizio ed avere un curriculum esente da segnalazioni o da fatti che possono costituire di per sé uno specifico fattore di rischio, ovvero rilevare elementi di non affidabilità.

Gli itinerari devono essere frequentemente cambiati, nei limiti della situazione geografica ove deve essere effettuato il servizio.

Se il tempo di percorrenza per raggiungere la destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia, è fatto obbligo di alternare la guida tra i membri dell'equipaggio in modo che alla guida sia preposto sempre personale attento e vigile.

Le guardie giurate adibite a servizio di trasporto valori devono prestare servizio in uniforme, armate e munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato costantemente dal personale che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori.

Nell'espletamento del servizio non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione, salvo casi eccezionali, connessi alle particolari esigenze dei trasporti e delle scorte a lunga percorrenza e, in ogni caso, con l'adozione di tutte le cautele volte a salvaguardare l'incolumità degli operatori. L'autista e/o l'equipaggio, all'atto di intraprendere il servizio, si assicurano dell'efficienza del veicolo ed effettuano una prova dei collegamenti radio.

La Centrale Operativa dell'Istituto rimane in costante ascolto radio verificando la posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori mediante il sistema di localizzazione satellitare di cui gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti.

L'Istituto, nel predisporre il regolamento di servizio che, dovrà essere approvato dal Questore della provincia in cui lo stesso ha la sede principale d'intesa con gli altri Questori



Ministero dell'Interno

competenti, dovrà prevedere un'apposita sezione dedicata al trasporto valori in linea con le direttive emanate dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, aggiornandolo secondo necessità.

3.1.3: Massimali per il trasporto del contante

Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, nr.153, il limite provinciale della licenza e in considerazione della mancanza di caratterizzazione territoriale dei servizi di trasporto valori, tali servizi possono essere disimpegnati, secondo l'incarico ricevuto, senza limiti territoriali, nel rispetto dei massimali, con le modalità e con le dotazioni di seguito indicate:

- Trasporto valori per somme fino a € 100.000,00

Onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da personale non esperto (come ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che più facilmente possono essere vittime di aggressioni e rapine, il trasporto potrà, pertanto, essere espletato da una guardia giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero, radiocollegato con la C.O. dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di sistema di localizzazione satellitare G.P.S.

- Trasporto valori per somme da € 100.000,00 fino a € 500.000,00

Tale trasporto dovrà essere espletato da due guardie particolari giurate, armate e con giubbotto antiproiettile, a bordo di un furgone blindato con caratteristica di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato - come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale - nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto.

Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da una guardia giurata a bordo di autovettura non blindata, munita dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..

- Trasporto valori per somme da € 500.000,00 e fino a € 1.500.000,00

Il servizio deve essere svolto con l'impiego di tre guardie particolari giurate, armate, a bordo di furgone blindato con caratteristiche di blindatura previste dall'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/98 munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S., avente il vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato -



Ministero dell'Interno

come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale – nonché sistema di blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla centrale operativa dell'Istituto.

In particolare, deve essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile per tutte le guardie particolari giurate impiegate nel servizio, che dovrà essere perentoriamente indossato dal personale impiegato fin dall'uscita dalla sede dell'Istituto o dal luogo di prelievo delle somme e mantenuto per tutta la durata del servizio.

Il dipendente che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori scenderà dal mezzo dopo che il capo scorta avrà preventivamente ispezionato i luoghi. Delle tre guardie giurate quella con mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la Centrale Operativa.

Raggiunto l'obiettivo, il veicolo dovrà essere posteggiato in modo da consentire all'autista la più ampia visibilità delle aree circostanti.

Per ogni trasporto, nell'ordine di servizio, è indicato il nome della guardia particolare giurata che svolge mansioni di autista e di quella che si alterna alla guida; di quella che alla partenza ed all'arrivo porta i valori e del personale di scorta.

Nel caso di utilizzo di sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette o armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote) il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone semi blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme e sistema di localizzazione satellitare G.P.S..

Nel caso di utilizzo di sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili direttamente dal personale presente sul mezzo, ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O., il servizio può essere svolto da due guardie giurate a bordo di furgone blindato, munito dei contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento con la C.O., invio automatico del segnale d'allarme, sistema di localizzazione satellitare G.P.S. e di contenitore che rende inutilizzabile il bene (ad es. macchiatura delle banconote) per il "rischio marciapiede".

- Trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a € 3.000.000,00

Il servizio dovrà essere svolto con l'impiego di:

- tre guardie particolari giurate armate e provviste di giubbotto antiproiettile;
- furgone blindato conforme alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS;
- rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di almeno 20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena conformità del sistema, anche in merito alle normative che regolano la circolazione stradale;
- sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia scelto tra: a) sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad es. valigette a chiusura elettronica con dispositivi di macchiatura delle banconote); b) sistemi che impediscono il prelievo forzato delle banconote dal vano



Ministero dell'Interno

valori (ad es. mediante produzione di resina bicomponente compatta ed autoestinguente) attivabili sia direttamente dal personale presente sul mezzo ovvero automaticamente ovvero tramite apposita elettronica di gestione dalla C.O. e contenitore per il “rischio marciapiede” (ad es. a macchiatura delle banconote).

Dello svolgimento dei trasporti di valori di importo superiore ad **€ 1.500.000,00** dovrà essere data comunicazione ai “punti di contatto” istituiti presso gli Uffici di Gabinetto delle Questure, attraverso canali di comunicazione esterni “protetti”.

Al fine dell'approntamento di adeguati e mirati servizi di controllo disposti dalle Autorità di p.s., l'invio delle comunicazioni, impostato in modo da assicurare l'assoluta riservatezza di notizie relative ai tempi ed alle modalità dell'effettuazione del trasporto, dovrà avvenire in maniera sistematica e tempestiva in modo da garantire la presenza dei necessari tempi tecnici per la pianificazione dei relativi servizi di vigilanza.

Ferma restando la discrezionalità del Questore in relazione a specifiche e contingenti situazioni di sicurezza, dovranno essere approntate formule di comunicazione diversificata in relazione al livello di valore del denaro trasportato, che comunque contengano gli elementi essenziali oggetto di informativa:

- luogo ed ora del prelievo;
- itinerario;
- orario e luogo di consegna;
- quantità di denaro;
- automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di difesa passiva;
- personale impegnato.

- Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00

Tale servizio, ammissibile solo per i trasporti relativi alla Banca d'Italia e caveau/caveau, deve essere specificamente autorizzato dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province interessate.

Le operazioni di carico e scarico dei valori devono avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau).

Il servizio sarà effettuato con le modalità previste al punto precedente con in aggiunta un furgone blindato di scorta, conforme alle disposizioni dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998, con efficiente sistema di collegamento con la Centrale Operativa dell'Istituto, invio automatico del segnale d'allarme, localizzazione satellitare GPS, con a bordo due guardie particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile.

Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.

Laddove, per particolari e comprovate esigenze, si renda necessario aumentare il massimale trasportato oltre gli 8.000.000,00 di euro, le relative autorizzazioni saranno rilasciate direttamente dal Questore della provincia nella quale l'istituto ha sede, sentiti i Questori delle province interessate dal trasporto.



Ministero dell'Interno

- Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno

Nel caso di servizi di trasporto valori a lunga percorrenza, realizzati mediante il concorso di più istituti rispettivamente interessati per "tratte" o "attività", specificamente autorizzate dall'Autorità di pubblica sicurezza competente, deve essere previsto che:

- l'Istituto di vigilanza "capofila" produca al Questore che approva il Regolamento e per conoscenza ai Questori delle Province nelle quali sono ubicate le strutture utilizzate ed operano gli Istituti che partecipano allo svolgimento dei servizi, un dettagliato "progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con l'operazione complessiva, le singole operazioni da compiersi, l'istituto interessato per ciascuna di esse, il personale ed i mezzi di volta in volta impegnati;
- ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni sia l'operazione complessiva e il cliente per conto del quale l'intero trasporto è effettuato che la fase operativa di competenza ed il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione stessa.

Per i predetti trasporti si impone l'adozione di tutte le cautele e i sistemi di difesa passivi previsti nel presente regolamento e si dispone che il trasbordo dei valori, nonché il cambio degli equipaggi venga effettuato in caveau idoneamente attrezzati e vigilati, debitamente autorizzati.

Tali servizi di trasporto percorrenza saranno autorizzati, preferibilmente, con itinerari che prevedano autostrade o superstrade, escludendo le strade o altre località che per conformazione o caratteristiche di isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati, salvo le limitazioni o sospensioni che potranno disporsi ove i medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi eccezionali, cantieri di lavoro o altre limitazioni del traffico veicolare, tali da elevare la soglia di rischio del servizio.

I servizi di trasporto valori da effettuarsi nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 06.00 hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti, previa autorizzazione del Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la sede principale sentiti i Questori delle altre Province interessate, se giustificati da oggettive condizioni di necessità e dall'impraticabilità di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili con la situazione della sicurezza pubblica nella Provincia e/o nelle Province interessate. In tal caso, trattandosi di trasporti straordinari, alle modalità previste dal presente allegato dovrà aggiungersi un furgone blindato di scorta con a bordo 2 guardie giurate, di cui una con arma lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile e di telefono cellulare ed eventualmente in base all'importo trasportato un veicolo di staffetta con funzioni di osservazioni preventiva.

Il mezzo di scorta dovrà tenere costantemente sotto controllo e senza perderlo mai di vista il mezzo che trasporta i valori.

Le autorizzazioni a svolgere servizi notturni o che presentino aspetti derogatori alle modalità ordinarie potranno essere rilasciate solo agli Istituti in grado di assicurare i requisiti di capacità tecnica relativa ai servizi di trasporto valori.

L'autorizzazione a svolgere i servizi a lunga percorrenza e/o notturni sarà immediatamente revocata o sospesa ove risultino venire meno le condizioni di sicurezza e controllabilità che ne costituiscono il presupposto, ovvero nel caso di specifiche condizioni di allarme.



Ministero dell'Interno

3.1.4: Tabelle sinottiche per il trasporto del contante

LEGENDA APPARATI TECNOLOGICI E ALLESTIMENTI

NUMERO	TIPO DI APPARATO
1	Sistema di radiolocalizzazione satellitare (GPS) con cartografia presso la C.O.
2	Sistema che rende inutilizzabile il bene (ad es. valigette/casseforti a macchiatura delle banconote)
3	Rinforzo vano valori tramite pannelli antitaglio con resistenza al taglio di almeno 20 min
4	Sistema blocco del furgone e apertura vano valori gestito da C.O.
5	Sistema che impedisce il prelievo forzato dei valori (ad es. tramite produzione di resina bi componente) con attivazione comandata dalla C.O.
6	Contentore che rende inutilizzabile il bene per "rischio marciapiede" (ad es. a macchiatura delle banconote)

TABELLA A: Trasporto valori per somme fino a € 1.500.000

Sistema tradizionale

TIPO DI TRASPORTO	MASSIMALE	EQUIPAGGIO	VEICOLO	TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE	FINO A € 100.000	1 GPG	AUTOVETTURA NON BLINDATA	1
TRASPORTI IN GENERE	DA € 100.000 A € 500.000	2 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 3 - 4
TRASPORTI IN GENERE	DA € 500.000 A € 1.500.000	3 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 3 - 4

Sistemi ad alta tecnologia

TIPO DI TRASPORTO	MASSIMALE	EQUIPAGGIO	VEICOLO	TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE	DA € 100.000 A € 500.000	1 GPG	AUTOVETTURA NON BLINDATA	1 - 2
TRASPORTI IN GENERE	DA € 500.000 A € 1.500.000	2 GPG	FURGONE SEMI-BLINDATO	1 - 2
TRASPORTI IN GENERE	DA € 500.000 A € 1.500.000	2 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 3 - 5 - 6



Ministero dell'Interno

TABELLA B: trasporto valori per somme da € 1.500.000 fino a € 3.000.000

TIPO TRASPORTO	DI	MASSIMALE	EQUIPAGGIO	VEICOLO	TECNOLOGIE
TRASPORTI GENERE	IN	DA € 1.500.000 A € 3.000.000	3 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 3 - 5 - 6
TRASPORTI GENERE	IN	DA € 1.500.000 A € 3.000.000	3 GPG	FURGONE BLINDATO	1 - 2

TABELLA C: trasporto valori per somme da € 3.000.000 e fino a € 8.000.000

TIPO TRASPORTO	DI	MASSIMALE	EQUIPAGGIO	VEICOLO	TECNOLOGIE
TRASPORTI BANKITALIA CAVEAU- CAVEAU	E	DA € 3.000.000 A € 8.000.000	3 GPG e 2 GPG SCORTA	FURGONE BLINDATO + FURGONE BLINDATO DI SCORTA	1 - 3 - 5
TRASPORTI BANKITALIA CAVEAU- CAVEAU	E	DA € 3.000.000 A € 8.000.000	3 GPG e 2 GPG SCORTA	FURGONE BLINDATO + FURGONE BLINDATO DI SCORTA	1 - 2

TABELLA D: Trasbordo valori (rischio marciapiede)

TIPO TRASPORTO	DI	MASSIMALE	TECNOLOGIE
TRASPORTI GENERE	IN	FINO A € 100.000	/
TRASPORTI GENERE	IN	FINO A € 250.000	2 o 6



Ministero dell'Interno

3.m.: Scorta valori

E' il servizio di scorta a valori trasportati dall'utente, svolto da guardie giurate con le seguenti modalità:

- a) per la scorta a valori fino a € 500.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un'autovettura radio collegata e munita di impianto di localizzazione satellitare;
- b) per la scorta a valori fino a € 1.500.000,00, il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un furgone blindato radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare ;
- c) per la scorta a valori superiori a € 1.500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di furgone blindato radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare, e da un'autovettura di staffetta con a bordo due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile. Resta ferma la facoltà del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al valore del bene scortato.

3.n: Rischio marciapiede

Al fine di prevenire il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa, ogni guardia trasporterà un solo plico o sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino a € 100.000,00 con la tolleranza di un'eccedenza massima del 20%. L'importo potrà essere elevato fino a € 250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che rendano inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel più breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa.

3.o: Trasporto di moneta metallica

Il trasporto valori di moneta metallica potrà essere effettuato anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per comprovate esigenze e previa autorizzazione del Questore che approva il Regolamento sentiti i Questori delle province interessate al trasporto, con le seguenti modalità:

- per somme fino a € 500.000,00, il servizio dovrà essere svolto da una guardia giurata, armata e munita di giubbotto antiproiettile costantemente indossato.
- per somme superiori a € 500.000,00 il servizio dovrà essere svolto da due guardie giurate, armate e munite di giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di localizzazione satellitare GPS;

Resta ferma la facoltà del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata.



Ministero dell'Interno

Il titolare dell'Istituto, prima dell'espletamento del servizio, dovrà comunicare alla Questura le informazioni relative al tipo di mezzo utilizzato nonché i dati anagrafici dell'autista nel caso in cui non sia guardia giurata.

Sezione IV[^]

4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE E/O DI MEZZI. SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI

4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti ad altri istituti

Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per fronteggiare temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del principio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di vigilanza privata diversi, potrà essere autorizzato dal Questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di un'altra Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Ciò al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio.

4.b: Disposizioni specifiche per l'impiego delle guardie giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate dall'art. 251 del Regolamento di esecuzione.

Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in ambiti territoriali che interessano più province e nell'ipotesi che uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a prestare servizio presso più istituti di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento, con riguardo alla regolamentazione delle modalità di svolgimento dei servizi demandate ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, l'impiego del personale è subordinato ai seguenti particolari adempimenti:

- a) fermo restando che il personale può essere comandato in servizio negli ambiti territoriali delle diverse province indicate nella licenza, il titolare dell'istituto curerà l'inoltro al Questore che approva il Regolamento ed al Questore territorialmente competente di un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata;
- b) al Questore che approva il Regolamento dovranno essere comunicati tutti i servizi svolti nell'ambito territoriale di operatività dell'Istituto, secondo le modalità previste dal Regolamento di servizio;
- c) a ciascun Questore delle province interessate, con separata comunicazione, andranno segnalati unicamente i servizi inerenti la singola provincia;
- d) in caso di personale operante in zone al confine tra due province la comunicazione è fatta ad entrambi i Questori territorialmente competenti;



Ministero dell'Interno

- e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono comunicate al Questore territorialmente competente e per conoscenza al Questore che della Provincia che ha rilasciato la licenza;
- f) per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc....) le comunicazioni sono inoltrate al Questore che approva il Regolamento.

4.c: Servizi occasionali e temporanei.

Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di norma autorizzati. In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d'intesa con il Questore territorialmente competente, approva le modalità di svolgimento del servizio limitatamente all'arco temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso.

Sezione V[^]

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.a: Servizi non espressamente previsti.

Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144.

5.b: Comunicazioni al Questore

Il titolare dell'istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le ore 12.00, farà pervenire presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura competente per territorio e per conoscenza alla Questura della provincia che ha rilasciato la licenza le segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno precedente di particolare rilievo.

Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciaci superiori ad € 1.500.000,00, dovrà essere data comunicazione, come previsto al punto 3.1.3 del presente Allegato, con congruo anticipo, all'Ufficio di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione.

Il Regolamento di servizio approvato dal Questore disciplina le modalità delle comunicazioni anche in relazione a quanto previsto dall'art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di esecuzione, e individua ogni altra comunicazione utile per finalità di controllo.

5.c: Approvazione del Regolamento

Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, è approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha ottenuto la licenza e



Ministero dell'Interno

dove ha eletto la sua sede principale, d'intesa con i Questori delle altre province in cui l'istituto steso è autorizzato ad operare.

5.d: Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per la violazione delle disposizioni del Regolamento di servizio, è attribuito al Questore, ai sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144 il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della sanzione da applicare il Questore dovrà tenere conto della gravità del fatto, tenendo presente il principio della proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni. In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il Questore può sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di guardia giurata e disporre il ritiro delle armi, ferma restando la possibilità del Prefetto di procedere successivamente alla revoca del proprio provvedimento di nomina.

Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali composti da diverse province, l'adozione delle sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base della segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.

In casi di necessità e urgenza il provvedimento di sospensione e contestuale ritiro delle armi, ai sensi dell'art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, è adottato dal Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione.

L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle guardie giurate è comunicata al titolare dell'Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono.

5.e: Ambito di applicazione

Le regole tecniche di cui al presente Allegato disciplinano il servizio delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, nonché, per quanto compatibili, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, nr.1952.